

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 2 di 2

Estratto Legge sui cani (del 19 febbraio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
 -visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I
Disposizioni generali

Scopi

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 2¹ I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

²...

³Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

b) controllo

Art. 3¹ I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

²Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

³Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.